

## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

La **Consip S.p.A.**, a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Domenico casalino, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

### PREMESSO CHE

- con convenzione del 17 novembre 2009 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche "Amministrazione", ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per l'acquisizione della fornitura oggetto del presente contratto;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI. Inoltre dalle verifiche eseguite, risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d'asta) sono pari a zero.
- Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".
- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.



- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" Capitolato tecnico; Allegato "III" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- il Codice identificativo del presente contratto è il seguente: 2360460934.
- Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1 S

#### OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e l'erogazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
  - a) fornitura del Sottosistema Oracle **"EXADATA Database Machine X2-2 Half Rack with high capacity SAS disks"**, comprensivo del relativo SW descritto in dettaglio nell'Allegato 4 - Capitolato tecnico;
  - b) erogazione del servizio di **manutenzione "on site" in garanzia** per 12 mesi a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura" di cui all'articolo 8 S "Collaudo e accettazione", comma 5, del Sottosistema di cui alla precedente lettera a);
  - c) erogazione del servizio di **manutenzione on-site a pagamento** per 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla scadenza del periodo di manutenzione in garanzia di cui al precedente punto b), del Sottosistema di cui alla precedente lettera a);
  - d) erogazione dei servizi connessi di **"Verifica preliminare dei locali tecnici" e "Consegna ed installazione"** del Sottosistema, di cui alla precedente lettera a).
2. Le apparecchiature di cui al precedente comma 1, lettera a) dovranno essere corredate dalla relativa documentazione tecnica e d'uso, redatta in lingua italiana.
3. Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Consip alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
4. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso il CED del Ministero dell'Economia e delle Finanze sito a Roma, in via Attanasio Soldati, 80.
5. I prodotti dovranno essere consegnati presso il CED del Ministero dell'Economia e delle Finanze sito a Roma, in via Attanasio Soldati, 80 o altra diversa sede indicata da Consip. Al fine di individuare esattamente il luogo di consegna, l'impresa, prima della stessa, si impegna a contattare il seguente riferimento telefonico **320/4311898**. Sul documento di trasporto (DDT), l'Impresa si impegna a riportare il codice del contratto comunicato dalla Consip.



6. Quale Responsabile del Procedimento è nominato il dott. Luca Nicoletti.

## **ARTICOLO 2 S**

### **DURATA**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla “Data di accettazione della Fornitura”, di cui al successivo art. 8 S, comma 5.

## **ARTICOLO 3 S**

### **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
  - a) all'imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
  - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
  - c) all'apposizione sulle apparecchiature hardware delle “targhette identificative”;
  - d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
  - e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato della Consip e/o dell'Amministrazione. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale



di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Consip.

4. Le apparecchiature hardware ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Consip alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Consip e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Consip, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **ARTICOLO 4 S**

##### **PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO**

1. L'Amministrazione acquisisce la piena proprietà delle apparecchiature a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art. 8 S "Collaudo e accettazione", comma 5; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione della stessa da parte della Consip e/o dell'Amministrazione.
2. Le licenze d'uso dei prodotti software, di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera a), nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse all'Amministrazione in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; l'Amministrazione ne sarà titolare a partire dalla "Data di accettazione della fornitura"; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Consip e/o dell'Amministrazione stessa; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione, della Consip e di terzi da queste autorizzati.

#### **ARTICOLO 5 S**

##### **GARANZIE**



1. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 8 S "Collaudo e accettazione".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 13 S "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

## **ARTICOLO 6 S**

### **SUBAPPALTO**

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
\_\_\_\_\_.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.  
< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 >
3. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

## **ARTICOLO 7 S**

### **VERIFICA PRELIMINARE DEI LOCALI TECNICI, CONSEGNA, INSTALLAZIONE**

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'acquisto di componenti hardware e servizi Oracle per il sistema informativo a supporto del progetto "Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche" della Ragioneria Generale dello Stato

Allegato 3 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



1. Il Fornitore dovrà consegnare, entro **5 giorni lavorativi** successivi alla data di stipulazione del presente contratto: un **“Calendario Operativo”** delle attività di verifica preliminare dei locali tecnici, di consegna ed installazione definendo le varie fasi ed i relativi tempi di esecuzione.
2. Il servizio di verifica preliminare dei locali tecnici siti presso il CED del Ministero dell'Economia e delle Finanze sito a Roma in via Attanasio Soldati 80, dovrà essere erogato dal Fornitore, attraverso proprio personale specializzato, previo accordo con il personale del Committente e dell'Amministrazione.
3. Al termine della verifica preliminare sarà redatto un “verbale di verifica preliminare”, relativa al CED, sottoscritto da un incaricato del Committente e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovrà essere dato atto della disponibilità dei luoghi dove collocare le apparecchiature, oggetto della Fornitura, e degli eventuali adeguamenti necessari a rendere idoneo il sito, rispetto alla messa in opera e all'allaccio degli apparati; dovranno essere riportate, fra le altre, le seguenti informazioni:
  - la data e il luogo dell'avvenuto sopralluogo;
  - gli eventuali adeguamenti necessari;
  - la dislocazione degli apparati all'interno degli armadi tecnici.
4. Le attività di **“Verifica preliminare dei locali tecnici”** dovranno essere erogate dal Fornitore entro **10 giorni lavorativi** dalla data di stipulazione del presente contratto.
5. La sottoscrizione del **“verbale di verifica preliminare”**, da parte dell'incaricato del Fornitore e dell'incaricato del Committente, concluderà le attività di “Verifica preliminare dei locali tecnici”.
6. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto, nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico, dovrà essere eseguita dall'Impresa entro il termine di **30 (trenta) giorni solari** decorrenti dalla data di stipulazione del presente contratto. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera, installazione fisica, verifica della funzionalità delle apparecchiature (devono essere svolte dal fornitore tutte le attività propedeutiche alla verifica da parte del committente delle caratteristiche della componente consegnata), asporto dell'imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale.
7. Ultimate le operazioni di installazione, l'Impresa dovrà consegnare alla Consip un **“Verbale di fine consegna ed installazione”** nel quale dovrà essere dato atto dell'avvenuta consegna ed ivi riportate le seguenti indicazioni:
  - tipo, modello e numero seriale di ciascuna apparecchiatura hardware costituente la fornitura;
  - versione dei prodotti software installati;
  - dichiarazione del Fornitore di rispondenza delle apparecchiature hardware fornite alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico;



8. A tal fine, l'Impresa comunicherà alla Consip il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

## ARTICOLO 8 S

### COLLAUDO E ACCETTAZIONE

1. Entro il termine di **5 (cinque)** giorni solari decorrente dalla data dalla consegna da parte del Fornitore del **“Verbale di fine consegna ed installazione”**, di cui al precedente art. 7 S, comma 7, le componenti hardware e software, di cui all'art. 1 S comma 1, lettera a), saranno sottoposte a collaudo da parte della Consip.
2. A tal fine, entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di stipulazione del presente contratto, l'Impresa dovrà, altresì, consegnare un **“Piano di collaudo”**, contenente l'articolazione delle prove proposte e gli strumenti necessari (messi a disposizione dal Fornitore) alle esecuzioni delle stesse per il collaudo delle apparecchiature legate alla fornitura, nonché il nominativo del **Responsabile della Fornitura**, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dalla presente fornitura.
3. L'Impresa prende atto e accetta che il collaudo può comprendere anche prove diverse indicate dal committente.
4. Il collaudo delle apparecchiature, anche in modalità integrata tra le componenti hardware e software, verrà eseguito da una Commissione di Collaudo, in contraddittorio con l'Impresa. Delle operazioni di collaudo verrà redatto apposito **verbale di collaudo** in contraddittorio con l'Impresa, contenente le informazioni presenti nell'Allegato 4 - Capitolato tecnico. Il collaudo delle apparecchiature si intende positivamente superato solo se tutte le componenti hardware e software risultino funzionare correttamente, singolarmente e integrate tra loro, secondo le specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione tecnica e d'uso fornita dall'Impresa.
5. Nel caso di esito positivo del collaudo la data del verbale verrà considerata quale **“Data di Accettazione della Fornitura”**, da parte della Consip.
6. Nel caso di esito negativo del collaudo, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi il collaudo verrà ripetuto, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 10 S “Penali”. Tutti gli oneri che la Consip dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
7. Nell'ipotesi in cui anche il secondo collaudo dia esito negativo, la Consip, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 13 S “Risoluzione”, nonché dell'art. 1456 c.c..
8. In sede di collaudo, l'Impresa si impegna a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature.





9. L'impresa, in sede di collaudo, si impegna, altresì, a fornire alla Consip tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte dell'Amministrazione.

## **ARTICOLO 9 S**

### **SERVIZIO DI MANUTENZIONE**

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione in garanzia delle apparecchiature hardware e dei prodotti software per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'articolo 8 S "Collaudo e accettazione", nonché il servizio di manutenzione a pagamento per i successivi 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla scadenza del periodo di manutenzione in garanzia.
2. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo 11 S "Corrispettivo".
3. Il servizio di manutenzione hardware e software, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature hardware e i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
4. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
5. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
  - invio delle riparazioni e aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
  - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Consip avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
6. Il servizio di manutenzione sarà prestato dall'Impresa dal lunedì al venerdì, nell'arco temporale che va dalle 8.00 alle 19.00, esclusi sabato, domenica e festivi.
7. La Consip e/o l'Amministrazione comunicheranno all'Impresa i malfunzionamenti, il livello di severità mediante strumento telematico all'indirizzo \_\_\_\_\_, confermata via fax al numero \_\_\_\_\_. Si precisa





che i termini per l'eliminazione dei malfunzionamenti decorrono dalla conferma via e-mail e/o via fax.

8. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 7, l'Impresa si impegna ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalità delle apparecchiature e dei prodotti software entro **8 (otto)** ore lavorative.
9. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine di cui al precedente comma 8, la Consip applicherà le penali di cui al successivo articolo 10 S "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
10. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Consip; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo 5 S "Garanzie".
11. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
12. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma 8 o comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali dell'Amministrazione e/o della Consip, l'Impresa, previa comunicazione alla Consip, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10 S "Penali", sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. L'Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.
13. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Consip e/o l'Amministrazione.
14. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Consip e/o dell'Amministrazione e da un incaricato della Impresa una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.
15. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Consip procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.

## **ARTICOLO 10 S**

### **PENALI**



1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di consegna del “Calendario operativo” di cui al precedente articolo 7 S, comma 1, la Consip applicherà all’Impresa una penale pari a € 100,00 = (cento/00).
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di conclusione delle attività di “Verifica preliminare dei locali tecnici”, di cui al precedente articolo 7 S, comma 4, la Consip applicherà all’Impresa una penale pari a € 100,00 = (cento/00).
3. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, di cui al precedente articolo 7 S, comma 6, la Consip applicherà all’Impresa una penale pari a € 1.000,00 = (mille/00).
4. Resta convenuto che l’Impresa s’intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature hardware e prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
5. Nel caso in cui la Consip accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00) per ogni inadempimento.
6. Qualora l’Impresa non consegna il Piano di collaudo entro il termine prescritto all’art. 8 S comma 2, la Consip applicherà una penale pari a € 200,00 = (duecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo.
7. Qualora il collaudo non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall’art. 8 S comma 6, applicherà una penale pari a € 1.000,00 = (mille/00) per ogni giorno solare di ritardo.
8. Nell’ipotesi in cui, nell’ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 9 S comma 8, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per il ripristino, la Consip applicherà all’Impresa una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00) per ogni ora di ritardo.
9. Qualora il fermo delle apparecchiature o di una loro componente superi le 4 ore complessive nel corso di 1 mese, anche se i singoli ripristini sono intervenuti nei termini di cui ai precedenti art. 9 S comma 8, la Consip applicherà all’Impresa una penale di € 200,00 = (duecento/00) per ogni ora, o frazioni di queste, di fermo ulteriore.
10. Nell’ipotesi disciplinata all’art. 9 S comma 12, l’Impresa, qualora non provveda, a proprie cure e spese, alla sostituzione delle apparecchiature malfunzionanti, con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, Consip applicherà una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00) per ogni macchina - e per ogni altra apparecchiatura funzionalmente collegata - malfunzionante e non sostituita, per ogni giorno solare di fermo e/o malfunzionamento della/e macchina/e stessa/e.
11. In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma EN ISO 9001:2000 rilasciato all’Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Consip si riserva di applicare una penale pari al 2 % (due per cento) dell’intero importo contrattuale di cui al successivo art. 11 S “Corrispettivo”, per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.



12. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
13. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
14. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
15. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
16. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 12 G delle Condizioni generali dello schema di contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
17. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 11 S "Corrispettivo", comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 11 S "Corrispettivo", comma 1.

## ARTICOLO 11 S

### CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale, onnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_) < *ove presenti* > al netto di IVA, così suddiviso:
  - a) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura degli apparati hardware e del software di base di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera a), è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_), comprensivo della manutenzione in garanzia per un periodo di 12 mesi, di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera b), dei servizi di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera d) e della documentazione di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 2;



- b) Il corrispettivo contrattuale per la manutenzione a pagamento di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera c) è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_), il canone mensile per tale manutenzione è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_\_) al mese.
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
6. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
7. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

## ARTICOLO 12 S

### FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. La fatturazione dei corrispettivi verrà effettuata secondo le seguenti modalità:
- a) per il corrispettivo di cui al precedente articolo 11 S "Corrispettivo", comma 1, lettera a), l'Impresa potrà emettere fattura successivamente alla "Data di accettazione della fornitura" di cui al precedente art. 8, comma 5;
- b) per il corrispettivo di cui al precedente articolo 11 S "Corrispettivo", comma 1, lettera b), l'Impresa potrà emettere 8 fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla data di scadenza della manutenzione in garanzia.
- c) Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Consip nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
2. Ciascuna fattura, anche nel caso di RTI, dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), al CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, alla singola tipologia di attività (sviluppo, manutenzione e gestione con indicazione del codice del singolo intervento), e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, l'indicazione del relativo prezzo unitario. Ai fini del



pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Consip procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Consip, non produrrà alcun interesse.

3. La Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Consip applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

4. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/e, 00198 Roma, p. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/e, 00198 Roma.
5. L'importo delle fatture verrà pagato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato all'Impresa presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

*< nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull'atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa fatturi ed incassi pro quota, si aggiunga quanto riportato di seguito>:*

alla \_\_\_\_\_(mandante)  
presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_,  
in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.  
L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

alla \_\_\_\_\_(mandante)  
presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_,  
in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.  
L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

6. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui



sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.17 G comma 10 del contratto.
8. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
9. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
10. Consip si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento.

## **ARTICOLO 13 S**

### **RISOLUZIONE**

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:



- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'art. 20 G;
  - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
  - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 10 G;
  - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi del precedente art. 7 G;
  - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art 5 S "Garanzie", art 8 S "Collaudo ed accettazione" , art.10 S "Penali", art. 14 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 9 G "Proprietà dei prodotti", art. 12 G "Cauzione", art. 15 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 16 G "Trasparenza dei prezzi", art. 17 G "Subappalto", art. 20 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 21 G "Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001", art. 22 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".
4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

## **ARTICOLO 14 S**

### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Consip, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.





3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.



Roma, lì \_\_\_\_\_

Consip S.p.A.  
Dott. Domenico Casalino

L'Impresa  
il legale rappresentante

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa ;  
Articolo 4 S - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso;  
Articolo 5 S - Garanzie ;  
Articolo 10 S - Penali ;  
Articolo 13 S - Risoluzione ;  
Articolo 14 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

**con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione ;  
Articolo 4 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali ;  
Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ;  
Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza ;  
Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore ;  
Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software ;  
Articolo 9 G - Proprietà dei prodotti ;  
Articolo 10 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa ;  
Articolo 12 G - Cauzione ;  
Articolo 13 G - Recesso ;  
Articolo 14 G - Recesso per giusta causa ;  
Articolo 15 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;  
Articolo 16 G - Trasparenza dei prezzi ;  
Articolo 17 G - Subappalto ;  
Articolo 18 G - Foro esclusivo ;  
Articolo 19 G -Trattamento dei dati personali ;  
Articolo 20 G - Condizione particolare di risoluzione ;  
Articolo 21 G - Codice etico - modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001 ;



## Articolo 22 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa  
il legale rappresentante

---